

AVVERTENZE

sull'utilizzo dell'autorizzazione del contrassegno per invalidi

Il contrassegno è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida. Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano.

Si avverte che qualsiasi diverso utilizzo del contrassegno, sarà punito secondo le vigenti disposizioni di legge, non ultima la revoca della presente autorizzazione.

Chi espone all'interno della propria autovettura lo speciale "tagliando" rilasciato, qualora non sia la persona beneficiaria del cd. "permesso invalidi", e non trasporti il medesimo destinatario del provvedimento ad hoc, commette un "illecito amministrativo" sanzionabile secondo le norme del codice della strada.

L'utilizzo indebito del tagliando "parcheggio per disabili" comporta la violazione dell'art. 188 , comma 4 , il quale "recita" che *".. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 (oltre la decurtazione di punti 2 sulla patente!)"*.

Cosa è vietato:

Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta:

- sui marciapiedi;
- negli spazi per i mezzi pubblici;
- in corrispondenza o prossimità delle intersezioni;
- sugli sbocchi dei passi carrabili;
- in corrispondenza di dosso o curva;
- contro il senso di marcia;
- sugli attraversamenti pedonali e ciclabili;
- sulle piste ciclabili;
- in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- in seconda fila;
- davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani;
- negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;
- in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio.

E' inoltre vietato:

- utilizzare il contrassegno in assenza dell'intestatario. Ogni altro utilizzo è abusivo.
- realizzare e utilizzare copie del contrassegno;
- l'utilizzo di contrassegni contraffatti o scaduti.

Nel caso di **decesso dell'intestatario**, la **validità del contrassegno decade** automaticamente. I possessori del medesimo sono pertanto tenuti a riconsegnarlo all'Ente che ha provveduto al rilascio. Ogni suo ulteriore utilizzo è illecito.

Se il contrassegno in originale non è esposto, il veicolo non è autorizzato a sostare o circolare con le particolari condizioni in deroga e sarà quindi sanzionato di conseguenza.